



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

- Via Osanna 2/B - 89127 Reggio Calabria, - Tel. 0965/23001 - Fax 0965/23002
Web: <http://www.ordingrc.it> - E-mail : segreteria@ordingrc.it



Via Logoteta 6 - 89125 Reggio Calabria
tel. 0965 813345 - 0965 813344

Osservazioni degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti al Tavolo ristretto c/o Assessorato alle Infrastrutture Regione Calabria del 29 marzo 2017

SEZIONE 1

Osservazioni sulla Legge Regionale n. 37/2015 e sul Regolamento Regionale n. 15/2016

Art. 4 L.R. 37/2015 (Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto)

Comma 1

Sarebbe opportuno in sede di revisione tenere in considerazione il quadro normativo Nazionale odierno. La legge Madia ha cambiato ancora una volta il D.P.R. 380/01, l'autorizzazione sismica per come enunciato all'art. 5 comma 3 lettera c) deve essere acquisita in conferenza dei servizi ai sensi della norma Nazionale e costituisce un procedimento secondario del procedimento principale.

La legge Regionale 37 non concorda con l'attuale norma Nazionale, pertanto si ritiene opportuno apportare una aggiunta al comma 1:

“Denuncia e trasmissione possono avvenire dopo che il RUP ha redatto la relazione di cui all'art. 20 comma 3 del D.P.R. 380/01 con parere Urbanistico Edilizio favorevole”

Ciò evita che in caso di modifiche richieste dal RUP, ai sensi del successivo comma 4, porti a difformità di elaborati che possono generare nuove richieste/varianti autorizzative prima ancora del rilascio del titolo abilitativo.

Comma 4

Al fine di apportare migliorie si ritiene che debba essere aggiunto il seguente comma:

“Il servizio Tecnico Regionale comunica tramite PEC l'avvenuto rilascio o diniego dell'autorizzazione sismica allo sportello unico per l'edilizia, qualora già istituito, o, comunque, all'amministrazione comunale.”

Comma 5

Si ritiene che le seguenti parole ***“fermo restando l'obbligo dell'ottenimento”*** debbano essere sostituite con ***“essa è preventiva all'ottenimento”***

Quanto prima per evitare che vengano rilasciati PDC senza Autorizzazione Sismica che possono generare due tipi di problema:

- 1) Chiusura da parte del dirigente del procedimento con rilascio del PDC in luogo di un sottoprocedimento (autorizzazione Sismica) ancora aperto.
- 2) Generazione di contenzioso e danno economico in caso di diniego dell'autorizzazione Sismica.

Comma 7

Attualmente il comma recita:

“Copia cartacea del provvedimento autorizzativo, su cui è apposto il timbro digitale che consente di risalire agli elaborati progettuali originali depositati presso il Servizio tecnico regionale, deve essere custodito in cantiere per le verifiche di legge ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 66 del d.p.r. 380/2001.”

Considerato che l'art. 66 del D.P.R. 380/2001 deriva dalla legge 1086 del 1971 che si occupava solo delle Costruzione in c.a., c.a.p. e acciaio, in virtù della vigente normativa con particolare riferimento alle Norme Tecniche del 2008 sarebbe opportuno che il tutto venga modificato come segue:

“Copia cartacea del provvedimento autorizzativo, su cui è apposto il timbro digitale che consente di risalire agli elaborati progettuali originali depositati presso il Servizio tecnico regionale, deve essere custodito in cantiere per le opportune verifiche di corrispondenza da parte degli organi di controllo, essa costituisce adempimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 66 del D.P.R. 380/01 ”



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

- Via Osanna 2/B - 89127 Reggio Calabria, - Tel. 0965/23001 - Fax 0965/23002
Web: <http://www.oringrc.it> - E-mail : segreteria@oringrc.it



Via Logoteta 6 - 89125 Reggio Calabria
tel. 0965 813345 - 0965 813344

Art. 5 L.R. 37/2015 (Progetto e allegati) – comma 3

“Se l'intervento è relativo ad opere di sopraelevazione di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001, al progetto esecutivo deve essere allegato un certificato di responsabilità, redatto dal progettista secondo quanto stabilito dal regolamento regionale. Tale certificazione sostituisce quella prevista dall'articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001.”

L'art. del D.P.R. sopra citato prescrive al comma 2. che “L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.” L'art. 90 è di rango legislativo (L) e pertanto non può essere modificato. Di conseguenza la certificazione prevista dal comma 2 non può essere demandata ai progettisti.

Art. 8 L.R. 37/2015

Si ritiene che la frase “*comprensiva dei certificati di laboratorio relativi alle caratteristiche dei materiali impiegati, per come previsto dalle norme tecniche in materia.*” Debba essere sostituita con la frase “comprensiva delle copie digitali:

- a) dei certificati di laboratorio relative alle caratteristiche dei materiali impiegati, per come previsto dalle norme tecniche in materia,
- b) delle indicazioni inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione, per le opere in conglomerato armato precompresso,
- c) Copia dei verbali delle prove di carico qualora esse siano state eseguite. “

Sarebbe opportuno aggiungere i seguenti commi:

Il direttore dei lavori conserva l'originale dei certificati.

Il Servizio Tecnico Regionale informa via PEC il collaudatore dell'avvenuto deposito della Relazione Struttura Ultimata.

Art. 9 L.R. 37/2015 (Collaudo statico) – comma 2

“Il certificato di collaudo delle opere, di cui al comma 1, deve essere depositato, nei tempi previsti dall'articolo 67, comma 5, del d.p.r. 380/2001, al Servizio tecnico regionale, in via telematica tramite la piattaforma di cui all'articolo 1.”

Questo comma, per essere in accordo con il DPR 380/2001, dovrebbe essere scritto nei seguenti termini: “Il certificato di collaudo deve essere “trasmesso” nei tempi stabiliti dall'articolo 67 comma 5 del dpr 380 al Servizio tecnico regionale per via telematica tramite la piattaforma di cui all'articolo 1. Il Servizio tecnico regionale deve provvedere al deposito del suddetto certificato con le modalità previste nel regolamento regionale di attuazione.”

Art. 10 L.R. 37/2015 (Certificato di idoneità statica)

Nel sistema SISMI.CA non è presente una parte dedicata all'inserimento del certificato di idoneità statica, così come indicato al comma 1 di questo articolo.

Art. 11 L.R. 37/2015 (Responsabilità) – comma 3

L'attestazione nel certificato di collaudo della rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV del DPR 380/2001, al fine dell'utilizzazione degli edifici, ai sensi dall'articolo 62 dello stesso DPR, non è più necessaria in virtù delle modifiche apportate nelle ultime revisioni del DPR.

Art. 14 L.R. 37/2015 (Sistema sanzionatorio) – comma 3

“Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 99 del d.p.r. 380/2001 e 24 della I. 64/1974 sono demandate alle amministrazioni comunali”

L'art. 99 è di rango legislativo (L) e non può essere modificato.

Art. 16 L.R. 37/2015

Art. 16 L.R. 37/2015 (Attuazione delle procedure)

Riscrivere in modo chiaro ed inequivocabile il regime transitorio, prendendo ad esempio quanto scritto dallo stato nel momento in cui sono entrate in vigore le NTC 2008, ogni variante segue la norma ed il regolamento con cui è stata rilasciata in origine, tenendo conto che ci sono pratiche del 2009 e 2010 che



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

- Via Osanna 2/B - 89127 Reggio Calabria, - Tel. 0965/23001 - Fax 0965/23002
Web: <http://www.ordingrc.it> - E-mail : segreteria@ordingrc.it



Via Logoteta 6 - 89125 Reggio Calabria
tel. 0965 813345 - 0965 813344

sono a deposito e non sono state inserite nel SIERC.

RR (n. 15/2016) - art. 5 - DENUNCIA E TRASMISSIONE DEI PROGETTI

Comma 4.

“Tutti i file di seguito descritti devono essere presentati in forma elettronica e devono essere forniti in formato PDF/A. e sottoscritti con firma digitale, o altra firma elettronica qualificata, ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale. Anche l’eventuale documentazione allegata agli atti oggetto di trasmissione (esempio: i certificati rilasciati dal laboratorio autorizzato per la certificazione delle prove sui materiali impiegati) dovranno essere firmati digitalmente;”

Osservazioni:

- 1) Occorre specificare meglio che ci si riferisce ai soli certificati di prova per i controlli di accettazione in cantiere da parte del Direttore dei Lavori, previsti dalle NTC in vigore, per costruzioni iniziate dopo l’entrata in vigore del Regolamento.
- 2) Va specificato che tali certificazioni “firmate digitalmente” andrebbero richieste al Laboratorio Autorizzato da parte del Direttore dei Lavori, con l’indicazione della PEC del professionista a cui il Laboratorio trasmette tali certificazioni in formato digitale.
- 3) Va chiarito che per i progetti presentati ai sensi delle precedenti legislazioni (vecchi DM, vecchie norme regionali, vecchi regolamenti, ecc...) ed ancora in corso, anche se migrati in SISMI.CA, vanno rispettate le vecchie procedure: non esistono norme retroattive. Ad esempio se il DL è già in possesso del certificato cartaceo con firma autografa del Laboratorio per le prove sugli acciai per c.a., come fa ad allegare il certificato firmato digitalmente dal Laboratorio? Potrebbe al limite scansionarlo e firmarlo lui digitalmente: ma non sarebbe valido!
- 4) Analogo caso di progetti in corso con sopraelevazioni: come fa il progettista ad allegare il “rapporto di prova” (attenzione non è certificato! n.d.r.) dei carotaggi sulla costruzione esistente, firmato digitalmente dal Laboratorio, quando gli è stato già rilasciato cartaceo con firma autografa prima dell’entrata in vigore del regolamento?
- 5) Recenti circolari ministeriali del STC, chiariscono che il certificato di prova è unico ed in unico originale: non possono essere rilasciati, di un singolo certificato, un formato cartaceo ed uno digitale, né tanto meno può essere rilasciato un certificato con firma digitale quando ne è stato già emesso uno cartaceo e viceversa, né rilasciata una copia conforme in formato digitale di un certificato già emesso in formato cartaceo (n.d.r.).

Comma 2

Le varianti in corso d’opera vengono divise in SOSTANZIALI e NON SOSTANZIALI. Quelle definite sostanziali danno origine ad una nuova autorizzazione Sismica e pertanto seguono tale procedure. Quelle definite non sostanziali devono essere accuratamente descritte nella relazione a struttura ultimata ed accompagnate da elaborati grafici esplicativi a corredo della stessa relazione.

Comma 2 bis

Sono definite varianti non sostanziali quelle ricadenti in una o più caratteristiche di quanto sotto riportato:

- a) **Variazione di una o più campate dello 1,5 % fino ad un massimo di 10 cm**
- b) **Variazione della dimensione degli elementi strutturali fino allo 0,5 % in meno ed allo 1% in più**
- c) **Variazione della superficie di impalcato, escluso aggetti, del 5% fino ad un massimo di 15 mq**
- d) **Variazione di aggetti o balconi fino al 20 % della superficie realizzata**
- e) **Realizzazione in meno di interi impalcati posti superiormente.**
- f) **Cambio di destinazione d’uso all’interno della stessa classe d’Uso e con carichi di esercizio non eccedenti il 10% di quanto previsto in sede progettuale.**
- g) **Diverso posizionamento sul lotto di edifici costruiti ex novo fin ad una distanza (tra realizzato ed autorizzato) del baricentro geometrico del primo impalcato fuori terra pari a due volte la dimensione maggiore del fabbricato. Fermo restando caratteristiche geologiche e coefficiente topografico identico.**



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

- Via Osanna 2/B - 89127 Reggio Calabria, - Tel. 0965/23001 - Fax 0965/23002
Web: <http://www.oringrc.it> - E-mail : segreteria@oringrc.it



Via Logoteta 6 - 89125 Reggio Calabria
tel. 0965 813345 - 0965 813344

RR (n. 15/2016) - art. 10 - RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

Comma 3. "Le prove sui materiali (schiacciamento dei cubetti di calcestruzzo e prove sull'acciaio) non dovranno riportare una data oltre sei mesi dalla data del prelievo, in considerazione dei principi stabiliti dalla Circolare Ministeriale n. 617/2009 paragrafo C11.2.5.3. Alla relazione va allegato il controllo di accettazione ai sensi di quanto disposto dal capitolo 11 delle NTC2008."

Osservazioni:

- 1) La circolare sopra citata riporta "Si ritiene quindi opportuno, laddove le prove non possano essere eseguite esattamente al 28° giorno di stagionatura, che le stesse siano comunque eseguite, salvo motivati casi particolari, entro un termine ragionevole non superiore a "qualche settimana" dal prelievo".
- 2) La più recente bozza delle prossime NTC, di cui al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.53/2012, espresso nell'Adunanza dell'Assemblea Generale del 14 novembre 2014, in fase di prossima approvazione, al capitolo 11, paragrafo 11.2.5.3 (PRESCRIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI I CRITERI DI CONTROLLO), riporta che:
"Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera".
- 3) E' il caso di introdurre direttamente tale termine, per non contraddire la prossima disposizione prescrittiva nazionale (n.d.r.).

RR 15/2016 - art. 19 - Attuazione delle Procedure (riferimento all'art. 16 della L.R. 37/2015)

I progetti presentati (dove, al STR o al Comune?) prima dell'entrata in vigore della L.R. 37/2015 e del presente regolamento, dovranno essere trasmessi (cosa si deve trasmettere se i progetti sono stati già "presentati?") utilizzando la procedura di cui al sistema informatico SIERC, che resterà in vigore fino all'ottenimento del dispositivo conclusivo quale:

deposito/autorizzazione/rigetto da parte del Servizio Tecnico Regionale (si riferisce forse ad eventuali varianti successive? altrimenti cosa significa progetti "dovranno essere trasmessi"?). I successivi atti amministrativi (inizio lavori, relazione a struttura ultimata, collaudo ecc.) dovranno essere trasmessi utilizzando la piattaforma SISMI.CA.

Leggendo i due articoli, quello di legge (art. 16) e il corrispondente del regolamento (art. 19), si riscontra una notevole incongruenza:

- a. la legge si riferisce a progetti già acquisiti dal STR, mentre il regolamento tratta di progetti "presentati" che dovranno essere "trasmessi";
- b. la legge si riferisce alle modalità stabilite dalla L.R. 35/2009 e dal R.R. 7/2012, fino all'ultimazione dei lavori e del collaudo (quindi, trasmissione degli adempimenti di cui all'art. 65 commi 1 e 6 del DPR 380/2001 in forma cartacea presso lo Sportello unico per l'edilizia dei Comuni competenti e degli adempimenti di cui agli articoli 67 e 62 dello stesso DPR presso i STR); il regolamento 15/2016, invece, dispone la trasmissione degli stessi atti amministrativi sopra indicati utilizzando la piattaforma SISMI.CA. Quindi, le suddette modalità stabilite dalla L.R. 35/2009 e dal R.R. 7/2012, come si applicano?
- c. se la procedura legata al SIERC resterà in vigore fino all'ottenimento del dispositivo conclusivo, deposito/autorizzazione/rigetto, che dovrà essere emesso necessariamente ai sensi della L.R. 35/2009 in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 37/2015, come si giustifica il disposto dell'art. 18 della stessa L.R. 37/2015 che abroga la L.R. 35/2009 e il R.R. 7/2012? In pratica come si rilascia il dispositivo conclusivo ai sensi di una legge e di un regolamento abrogati all'atto del rilascio?

Si rilevano nella LR 37/2015 numerosi riferimenti a normative tecniche e circolari individuate in maniera specifica con numeri e data di pubblicazione (NTC 2008, Circolare 617/2009, D. Lgs 163/2006, D.P.R. 207/2010), il che rende inapplicabili alcuni punti nel momento di una loro modifica o di un aggiornamento (per esempio quando, a breve, le NTC 2008 e la Circolare 617 saranno sostituite con nuove versioni aggiornate, la LR 37/15 farà ancora riferimento alle versioni sostituite).

RR 15/16 - art. 12 - Parere sugli strumenti urbanistici

Al comma a) si chiede la presentazione degli elaborati anche in forma cartacea (!?), contrariamente a quanto viene fatto nel resto del regolamento per i progetti delle strutture.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

- Via Osanna 2/B - 89127 Reggio Calabria, - Tel. 0965/23001 - Fax 0965/23002
Web: <http://www.oringrc.it> - E-mail : segreteria@oringrc.it



Via Logoteta 6 - 89125 Reggio Calabria
tel. 0965 813345 - 0965 813344

Nel comma c) si continua a fare riferimento al comma 5 (probabilmente dell'art. 17, che è stato dimenticato) della LR 19/02, che regolamentava i contenuti dello studio geomorfologico prima dell'adozione del QTR (Quadro Territoriale Regionale). Dopo l'adozione del QTR, avvenuta con delibera del Consiglio Regionale n° 134 del 01.08.2016, il riferimento per i suddetti contenuti deve essere fatto a questo documento. Il RR 15/2016 pubblicato, successivamente, il 29.11.2016, non ne ha tenuto conto.

N.B. Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 del RR 15/2016, facendo riferimento ad un periodo transitorio che va dal 01.07.2016 al 31.12.2016, non hanno funzione, poiché la LR 37/2015 e il relativo RR 15/2016 sono entrati in vigore il 01.01.2017.



SEZIONE 2 Osservazioni relative alla piattaforma SISMI.CA

Procedura NUOVA ISTANZA e VERIFICA FINALE

Nel caso di progetto IN SANATORIA di un fabbricato esistente, ove non siano previste opere di consolidamento, il fascicolo verrà inizializzato con i seguenti parametri, in linea con l'art. 3 del DPR380/01:

“Tipo di intervento edilizio”: “Nuova struttura”

“Tipo di intervento strutturale”: “Intervento di adeguamento”

Le tabelle dei materiali delle strutture di fondazione e di elevazione saranno complete, in questo caso, riporteranno i soli materiali esistenti, mentre le tabelle relative ai materiali relativi agli interventi di rinforzo non saranno presenti.

La fase automatizzata di Verifica finale in SISMI.CA non consente di adottare tale situazione prevedendo necessariamente all'interno del file relativo ai materiali degli elementi strutturali la definizione di almeno un materiale nuovo ovvero definendo il file CSV per materiali relativi a interventi di rinforzo.

File

```
DEFINIZIONE DI <MATERIALI IN FONDAZIONE>  
Errore di CONSISTENZA  
MATERIALI TUTTI ESISTENTI E NESSUN RINFORZO PREVISTO  
Intervento strutturale: Intervento di Adeguamento  
Strutture prive di elementi ex-novo richiedono almeno un rinforzo.  
Definizione dei materiali in:  
- Foglio F2_MAT_CLS.csv - Tag <CementoArmato/Calcestruzzi> (1)  
- Foglio F2_MAT_BAR.csv - Tag <CementoArmato/ArmatureMetalliche> (1)  
Tutti i dati presentano TIPO = 2 (MATERIALE ESISTENTE)!
```

F2_TEL_SEZ

I campi “Q1” e “Q2” nel caso di comportamento puramente flessionale richiedono valore nullo contrariamente al valore minimo richiesto da SISMI.CA e riportato nel manuale (assumibile pari a 0.1).

File F2_SCH_IMP2

I campi “QX” e “QY” sono riportati in manuale come ammissibili soltanto se con valori compresi tra -1E7 e +1E7 e pertanto risultano ammissibili anche i valori negativi. Tuttavia tali valori all'interno della piattaforma vengono accettati solo se positivi ossia se forniti in valore assoluto.


Il campo “NO” essendo un rapporto tra una capacità e una domanda affinché risulti verificato deve essere superiore all'unità. Il range dei valori ammessi (riportati anche all'interno del manuale) è invece compreso tra 0 e 1.

File F2_TEL_SEZ

Caso di sezioni consolidate con incamiciatura in c.a. e dunque presenza di una maggiorazione della sezione trasversale. Nel file va inserita la sezione iniziale o quella finale consolidata?

File F4_CLS_TE_DSE

I campi “ASL2_S” e “ASL2_I” sono definiti come “area complessiva dell'armatura longitudinale al lembo superiore ed inferiore”. La nota 3 associata alle voci riporta che trattasi di “dati relativi al rinforzo con incamiciatura in c.a.”. Pertanto, si chiede se nei valori relativi ai due campi sopra citati sono comprese le aree delle armature preesistenti e se i tre casi sotto riportati (molto usati per i consolidamenti delle travi in c.a.) possono essere intese come incamiciature in c.a. Inoltre si chiede se nel caso 1 e nel caso 3 come definire il campo “ASL2_S”.



File F4_CLS_PAR_VER

Il campo “NED_MAX” viene definito come lo “sforzo normale alla base della parete nella condizione sismica più gravosa”. Tale definizione potrebbe contrastare con l’altra definizione fornita alla nota 4 “Lo sforzo normale massimo è riferito al massimo valore dello sforzo normale di compressione ottenuto considerando tutte le combinazioni di carico sismiche”. Infatti la condizione di carico sismica più gravosa è quella che fornisce il fattore di sicurezza minore (ossia il minore rapporto tra capacità e domanda) e tale fattore di sicurezza potrebbe essere determinato da un momento flettente molto grande e da uno sforzo normale potenzialmente inferiore a quello massimo riscontrabile da tutte le combinazioni sismiche.

Il campo “NED” viene definito come lo “sforzo normale alla base della parete prodotto dai soli carichi verticali nella condizione sismica”. Riferendosi a “condizione” e non a “combinazione” sismica, come fatto al punto precedente, ci si chiede quali i carichi verticali in una condizione sismica? Si tratta semplicemente dello sforzo normale ricavato considerando come agenti i carichi $G1 + G2 + \Psi Q_k$? Se la risposta è si chiede di giustificare la necessità di inserire tale informazione, se non viene mai impiegata nelle verifiche?

Osservazione 1

Nel caso in cui l’edificio abbia una copertura a falde, il controllo effettuato dal sistema non tiene in considerazione il reale modello dell’edificio in quanto si chiede che la falda viene schematizzata come una copertura piana. Tale schematizzazione appare alquanto semplicistica.

Osservazione 2

Nel caso di nomina di nuovo collaudatore è possibile inserire tutti i dati e procedere alla successiva nomina senza che il collaudatore abbia firmato alcun modello. E' necessario inserire anche la firma dell'appaltatore.

Osservazione 3

Non è possibile inserire la platea di fondazione. Un edificio realizzato con platea sarà analizzato in modo difforme.

Osservazione 4

Non è chiaro come inserire nel programma un pilastro circolare.

Osservazione 5

Emerge da diverse segnalazioni di colleghi una utilità di migrare le pratiche, caricate in SIERC, con assegnazione di numero pratica ed id progetto, per cui sono caricati gli elaborati in piattaforma SIERC, ma non è stato presentato il progetto cartaceo alla STR entro il 31 dicembre 2016, o perché completate ma sprovviste della lettera dello sportello unico / RUP delegante per il termine del 31/12, o perché pratiche riaperte per integrazioni dall’ufficio.

Atteso che le pratiche i cui elaborati sono stati caricati in SIERC con cartaceo presentato ENTRO il 31/12/2016 sono migrate in SISMI.CA, la proposta degli scriventi è di migrare gli elaborati delle pratiche caricate entro il 31/12/2016 ma senza la presentazione del cartaceo entro la data stabilita (è un numero definito di pratiche, non essendo più possibile inserirne altre) da SIERC in SISMI.CA. Fermo restando che le suddette pratiche seguiranno il processo entrato in vigore dal 1 gennaio 2017, la



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

- Via Osanna 2/B - 89127 Reggio Calabria, - Tel. 0965/23001 - Fax 0965/23002
Web: <http://www.ordingrc.it> - E-mail : segreteria@ordingrc.it



Via Logoteta 6 - 89125 Reggio Calabria
tel. 0965 813345 - 0965 813344

migrazione alleggerirebbe il carico di lavoro evitando di reinserire gli elaborati in piattaforma.
Atteso che, essendo un periodo di transitorio, l'alleggerimento del sistema dal dover ricaricare completamente anche queste pratiche consentirebbe sicuramente un minor onere a vantaggio delle nuove pratiche.

Il Presidente

f.to Ing Francis M.M. CIRIANNI

Il Presidente

f.to Patrizia DE STEFANO